Prot. n. 00997/2026

Decisione n. 81
Anno 2026

IL COLLEGIO DI GARANZIA
PRIMA SEZIONE

composta da
Vito Branca - Presidente
Virgilio D'Antonio - Relatore
Giuseppe Andreotta
Piero Floreani
Angelo Maietta - Componenti

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. **64/2026**, presentato, in data 6 agosto 2026, dalla società **S.S. Taranto 2025 SSDARL**, rappresentata e difesa dall'avv. Mattia Grassani,

nei confronti

della **Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC)**, rappresentata e difesa dall'avv. Giancarlo Viglione,

e

della **Lega Nazionale Dilettanti (LND)**, non costituitasi in giudizio,

per l'annullamento/revoca

della decisione della Corte Sportiva d'Appello Nazionale, Terza Sezione, della FIGC, comunicata, quanto al dispositivo, il 2 luglio 2026 (Registro procedimenti n. 0321/CSA/2025-2026) e, quanto alle motivazioni, il 7 luglio 2026 (Decisione n. 0001/CSA-2026-2027), la quale, in parziale accoglimento del reclamo promosso dalla S.S. Taranto avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, pubblicata sul C.U. n. 499 del 15 giugno 2026, ha inflitto alla reclamante le seguenti sanzioni: "- obbligo di disputa di 3 (tre) gare della s.s. 2026/2027 a porte chiuse; - ammenda di € 6.500,00 alla società; - penalizzazione di 2 punti in classifica".

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

uditi, nell'udienza del 15 settembre 2026, il difensore della parte ricorrente - S.S. Taranto 2025 SSDARL - avv. Mattia Grassani; l'avv. Giancarlo Viglione, per la resistente FIGC, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Antonio Villani, per la Procura Generale dello Sport, intervenuta ai sensi dell'art. 59, comma 2, lett. b), e dell'art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;

udito, nella successiva camera di consiglio, nello stesso giorno, il relatore, prof. avv. Virgilio D'Antonio.

Ritenuto in fatto

1. Con ricorso del 6 agosto 2026, la S.S. Taranto 2025 SSDARL (d'ora innanzi anche solo il Taranto o Società) ha adito il Collegio di Garanzia dello Sport per l'annullamento/revoca della decisione n. 0001/CSA-2026-2027 (Registro procedimenti n. 0321/CSA/2025-2026), emessa dalla Corte Sportiva d'Appello Nazionale, Terza Sezione, della FIGC, comunicata, quanto al dispositivo, in data 2 luglio 2026 e, quanto alle motivazioni, in data 7 luglio 2026, che, in parziale accoglimento del reclamo proposto dall'odierna ricorrente avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti, pubblicata sul C.U. n. 499 del 15 giugno 2026, ha rideterminato le sanzioni inflitte alla Società nei seguenti termini: "-

obbligo di disputa di 3 (tre) gare della s.s. 2026/2027 a porte chiuse; - ammenda di € 6.500,00 alla società; - penalizzazione di 2 punti in classifica".

La vicenda trae origine dai fatti occorsi in occasione della gara tra il Taranto e Gladiator 1924, valevole per il ritorno del secondo turno di spareggio fra le seconde classificate nei campionati di Eccellenza, stagione sportiva 2025/2026, disputatasi in data 14 giugno 2026 presso lo Stadio Comunale "Italia" di Massafra (TA) e conclusasi con il punteggio di 1 a 2 in favore della squadra ospite, in relazione alle condotte tenute, in occasione della predetta gara, da sostenitori della Società nonché dal sig. [omissis], identificato quale dirigente – Responsabile SLO – della medesima.

2. Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti, sulla scorta del rapporto del Quarto Ufficiale, sig. [omissis], della Sezione A.I.A. di Venosa, nonché del supplemento di rapporto dei Commissari di campo, sigg. [omissis] e [omissis], con decisione pubblicata sul C.U. n. 499 del 15 giugno 2026, irrogava al Taranto la sanzione della "*SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO FINO AL 15/11/2026 – CAMPO NEUTRO PORTE CHIUSE – AMMENDA € 6.500 – PENALIZZAZIONE DI 2 PUNTI IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA S.S. 2026/2027*".

Il giudice di prime cure sanzionava, infatti, l'odierna ricorrente: "*Per avere propri sostenitori: (i) Nel corso del primo tempo introdotto materiale pirotecnico (16 fumogeni) che veniva utilizzato all'interno del proprio settore (15) e lanciato sul terreno di gioco (1), insieme a 4 bottigliette da mezzo litro semipiene. (ii) Al termine della gara, danneggiato un lucchetto e aperto un cancello della tribuna loro dedicata, dal quale invadevano il terreno di gioco; alcuni di essi rincorrevano e aggredivano fisicamente un calciatore della propria squadra, colpendolo con calci sul fondoschiena, mentre persona identificata come dirigente della società strattonava con forza il Quarto Uomo, tentando dapprima di colpirlo con una testata e, successivamente, attingendolo con un violento schiaffo al volto (i cui esiti venivano refertati con 5 giorni di prognosi). Inoltre, venivano lanciate sul terreno di gioco 40 bottiglie d'acqua, piene e semipiene, da un litro e da mezzo litro. Sanzione così determinata in ragione della gravità delle condotte, della recidiva specifica di cui al CU 183 CR Puglia, nonché per la sospensione dell'attività agonistica.* […]".

Con separata delibera, pubblicata sul medesimo Comunicato Ufficiale, il Giudice Sportivo irrogava, altresì, al sig. [omissis] la sanzione dell'inibizione fino al 30 giugno 2030, per avere, "*persona non presente in distinta e successivamente identificata, fatto indebito ingresso sul terreno di gioco dove strattonava con forza il Quarto Uomo tentando dapprima di colpirlo con una testata e successivamente attingendolo con forte schiaffo al volto*", con esiti refertati al Pronto

Soccorso con prognosi di cinque giorni: sanzione, quest'ultima, non impugnata e, dunque, divenuta definitiva.

3. Proponeva reclamo l'odierna ricorrente, in data 22 giugno 2026, deducendo: i) l'erronea o sperequata dosimetria sanzionatoria, con riferimento tanto alla condotta del dirigente sig. [omissis] – quanto alle incongruenze degli atti ufficiali di gara in ordine all'aggressione al Quarto Ufficiale e alle iniziative assunte dalla Società nei confronti del predetto, denunciato e rimosso dal proprio incarico – quanto alle condotte dei sostenitori; ii) la mancata considerazione di circostanze esimenti o attenuanti, tipiche e atipiche, ai sensi dell'art. 29, comma 1, lett. a), b), c) e d), CGS; iii) l'eccessiva afflittività del provvedimento in relazione alla giurisprudenza formatasi su casi analoghi; iv) la sproporzione della misura irrogata, avendo il Giudice Sportivo disposto la disputa delle gare a porte chiuse e in campo neutro in luogo della sola chiusura della Curva dalla quale provenivano i trenta tifosi autori delle condotte sanzionate.

La Corte Sportiva d'Appello Nazionale, Terza Sezione, con la decisione quivi impugnata, accoglieva parzialmente il reclamo, così motivando: «*Questa Corte Sportiva d'Appello, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo sia parzialmente fondato per le ragioni che seguono.*

La sanzione irrogata dal Giudice Sportivo deriva da due condotte violative delle norme del codice della giustizia sportiva delle quali la Società risponde ai sensi degli articoli 6 e 26, CGS, e che, nel caso in esame, si caratterizzano per allarme e gravità estremi: - la condotta di un dirigente della Società (il sig. [omissis]) che ha aggredito e colpito il Quarto Ufficiale; - la condotta di alcuni sostenitori della Società reclamante che: i) hanno introdotto nell'impianto materiale pirotecnico; ii) nel corso del primo tempo hanno acceso 15 fumogeni nel proprio settore e lanciato sul terreno di gioco 1 fumogeno e 4 bottigliette d'acqua semipiene; iii) alla fine della partita hanno invaso il terreno, rincorso e aggredito un calciatore della propria squadra, lanciato 40 bottiglie d'acqua piene e semipiene.

Per quanto concerne la condotta del sig. [omissis], il Collegio non riviene una incongruenza tra quanto riferito dal Quarto Ufficiale, che ha riportato la violenta aggressione subita che ha portato lesioni refertate con 5 giorni di prognosi, e il supplemento di rapporto dei Commissari di campo, che non riferiscono un episodio differente, ma riferiscono solo la parte del comportamento del sig. [omissis] cui hanno assistito, ossia le frasi offensive e minacciose rivolte alla quaterna arbitrale e agli organi federali e il suo successivo allontanamento. È del tutto verosimile che, nel "frangente di confusione" descritto nel referto del Quarto Ufficiale, possa essere loro sfuggita l'aggressione violenta nei confronti di quest'ultimo. Il referto del Quarto Ufficiale è estremamente preciso e accurato, riferendo quanto avvenuto con dovizia di particolare e precisando che "l'intera dinamica

dell'evento è stata integralmente documentata tramite riprese video". Inoltre, in occasione del loro intervento in udienza, il difensore e il Presidente della Società reclamante non hanno contestato la circostanza riferita dal Quarto Ufficiale.

Per quanto concerne le condotte dei sostenitori, è irrilevante la circostanza, evocata nel reclamo, della mancata interruzione della gara a causa delle condotte stesse, che assumono disvalore a prescindere dalla loro capacità, in concreto, di determinare l'interruzione della gara. […] *Si tratta in ogni caso di fatti violenti particolarmente gravi riconducibili alla previsione dell'art. 26, CGS, ove ne derivi un grave pericolo per l'incolumità pubblica (v. CSA, Sezioni Unite, decisione n. 0066/CFA/2022-2023), circostanza questa che ricorre pacificamente nel caso in esame e del resto mai negata nel reclamo della Società.* […]

Sul punto, i motivi di reclamo, relativi all'entità e tipologia delle misure sanzionatorie irrogate, sono meritevoli di accoglimento per quanto di ragione. […]

Il Collegio ritiene che il complesso di sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo possa essere rideterminato, tenendo conto di alcune delle circostanze attenuanti evocate dalla reclamante ed effettivamente ricorrenti nel caso di specie.

La Società ha dedotto l'applicabilità delle esimenti e attenuanti di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art., 29, comma 1, CGS.

Di queste, non è ravvisabile quella di cui alla lettera a) dell'art. 29, comma 1, CGS: non risulta, infatti, l'adozione ed efficace attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire i comportamenti verificatisi nel caso in esame […]. *Non risulta pienamente integrata neanche la circostanza attenuante di cui alla lettera d) dell'art. 29, comma 1, CGS, non risultando un efficace intervento, al momento del fatto, per impedire il perpetrarsi di alcuni dei fatti di violenza sanzionati (uso e lancio di fumogeno e bottigliette), già iniziati fin dal primo tempo, ripresi nel secondo tempo e proseguiti dopo il termine della gara.*

Tanto considerato, valutate complessivamente le condotte illecite e le circostanze attenuanti ex art. 29, comma 1, lettere b) e c), CGS (queste ultime applicabili solo per la sanzione della condotta violenta dei sostenitori), il Collegio ritiene che la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo della squalifica del campo fino al 15.11.2026 con obbligo di disputare le partite in campo neutro a porte chiuse possa essere rideterminata in termini meno afflittivi.

Il Collegio ritiene che in ragione delle attenuanti sopra menzionate, nel caso di specie possa essere applicata una sanzione meno gravosa sia sul piano della durata che del tipo, corrispondente all'obbligo di disputare tre gare della stagione 2026-2027 a porte chiuse. La gravità dei fatti complessivamente considerati non consente di disporre la chiusura della sola curva dalla quale provenivano i trenta tifosi, anche tenuto conto del fatto che dal supplemento di rapporto dei

Commissari di gara emerge che il lancio di bottiglie durante e dopo la partita è avvenuto da parte di sostenitori posizionati sia in curva che in tribuna.
Il Collegio ritiene di confermare, inoltre, la sanzione di due punti di penalizzazione in classifica per la stagione 2026-2027 (conforme al minimo edittale previsto dall'art. 35, comma 5-bis, CGS) e l'ammenda di euro 6.500,00 tenuto conto del fatto che la stessa si pone in posizione intermedia tra il minimo e il massimo edittale della sanzione prevista dall'art. 29, CGS (più vicina al minimo) per la sola condotta dei sostenitori (nel caso di specie, di particolare violenza e gravità) e considerata l'ulteriore condotta illecita del dirigente della Società reclamante.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il reclamo in epigrafe e, per l'effetto, in riforma della decisione impugnata ridetermina la sanzione irrogata alla società S.S. Taranto 2025 S.S.D. A R.L. nei seguenti termini: - obbligo di disputa di 3 (tre) gare della s.s. 2026/2027 a porte chiuse; - ammenda di € 6.500,00 alla società; - penalizzazione di 2 punti in classifica da scontarsi nella s.s. 2026/2027 […]».

4. Avverso la già menzionata decisione, il Taranto ha proposto il ricorso di cui in epigrafe, affidato a due motivi di impugnazione, premettendo che l'Organo federale di appello sarebbe incorso in una «*evidente omissione di motivazione, laddove non rende noto il percorso logico - giuridico sotteso al mancato riconoscimento di plurime circostanze debitamente documentate, con ciò violando, altresì, la ratio dell'art. 35, comma 5 bis, CGS FIGC nonché delle fattispecie esimenti – attenuanti previste dallo stesso Codice*».

4.1. Con il primo motivo, rubricato «*Con riferimento alla condotta del Sig. [omissis] - omessa e/o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia - violazione e/o erronea applicazione dell'art. 35, comma 5 bis, nonché degli artt. 12 e 13 CGS FIGC*», la ricorrente cumula due distinti profili di vizio.

4.1.1. Sotto un primo profilo, la ricorrente lamenta che la decisione impugnata non spenda una parola, in parte motiva, sulle specifiche iniziative assunte dalla Società nei confronti del sig. [omissis], tempestivamente documentate in sede di reclamo e costituenti il nucleo centrale della difesa svolta nel grado precedente. In ordine cronologico: in data 15 giugno 2026, la Società trasmetteva ai Commissari di campo gli elementi identificativi del predetto, agevolandone l'immediata individuazione; in data 16 giugno 2026, a soli due giorni dal fatto, comunicava allo stesso il recesso con effetto immediato da ogni vincolo federale di tesseramento, espressamente motivato con la gravità della condotta tenuta e con l'irrimediabile pregiudizio al vincolo fiduciario, revocando ogni autorizzazione e accesso e disponendo la contestuale variazione dell'organigramma; in data 17 giugno 2026, consegnava spontaneamente alle Forze di Polizia il materiale video integrale relativo alla dinamica degli eventi; in data 18 giugno 2026, il legale

rappresentante *pro tempore* depositava denuncia-querela alla [omissis], individuando espressamente nel sig. [omissis] l'autore dell'aggressione al Quarto Ufficiale. Tale reazione immediata ed espulsiva, unitamente alla rinuncia, in sede di reclamo, all'impugnazione della sanzione dell'inibizione fino al 30 giugno 2030 comminata al medesimo, descriverebbe una Società che non ha in alcun modo tollerato la condotta del proprio collaboratore e la cui valutazione risulta però totalmente omessa in sede decisoria: non prendere in considerazione neppure uno di tali elementi – nemmeno per spiegarne la presunta irrilevanza – equivarrebbe ad applicare la penalizzazione come se la Società non avesse posto in essere alcunché. La ricorrente richiama, sul punto, quanto alla totale pretermissione delle circostanze attenuanti invocate, la decisione n. 102/2021 della Prima Sezione, che distingue il "diniego di applicazione delle circostanze attenuanti da parte del giudice del merito", non censurabile, dalla "totale omissione di motivazione sul punto", sindacabile. La condotta del sodalizio integrerebbe, quanto meno, la fattispecie attenuante di cui all'art. 13, comma 1, lett. c) ed e), CGS FIGC, come riconosciuto dalla giurisprudenza federale (C.U. n. 002/CF del 2 agosto 2006; C.U. n. 118/CFA del 4 maggio 2016, secondo cui "*l'immediato allontanamento dei responsabili non appena percepitane l'attività illecita, concorre, quale circostanza attenuante, alla riduzione della pena*"; C.U. n. 82/TFN-SD del 3 maggio 2017).

4.1.2. Sotto un secondo profilo, la ricorrente censura l'automatismo sanzionatorio in cui sarebbe incorsa la Corte Sportiva d'Appello, la quale, in punto di applicazione della sanzione, si è limitata a rilevare la conformità dei due punti di penalizzazione al minimo edittale di cui all'art. 35, comma 5 *bis*, CGS FIGC, senza motivare in alcun modo le ragioni per cui quel minimo non possa essere ulteriormente graduato alla luce delle circostanze concrete. Richiamando il Parere n. 1/2016 della Sezione Consultiva del Collegio di Garanzia dello Sport, che individua nel "*principio della proporzionalità e gradualità della sanzione disciplinare rispetto ai fatti commessi nonché del divieto di automatismo sanzionatorio*" un tassello indispensabile del patrimonio costituzionale comune ad ogni ordinamento in materia sanzionatoria, la ricorrente osserva che la penalizzazione in classifica ha natura e funzione disciplinare, con efficacia afflittiva pienamente assimilabile a quella di qualunque sanzione disciplinare, e soggiace pertanto agli stessi vincoli di proporzionalità, parità di trattamento e corrispondenza tra addebito e provvedimento. Deduce, inoltre, che lo stesso impianto del Codice di Giustizia Sportiva FIGC osta a tale automatismo, disponendo l'art. 12, comma 1, che gli organi di giustizia sportiva stabiliscano specie e misura delle sanzioni, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti, l'art. 13, commi 1 e 2, l'attenuazione della sanzione in presenza delle circostanze ivi tipizzate e di ulteriori circostanze atipiche e l'art. 15 che, in presenza di attenuanti, "*la sanzione può essere*

diminuita, qualora riferita ad un parametro temporale o pecuniario, sino alla metà del minimo previsto per l'infrazione o può essere inflitta quella immediatamente meno grave". La sanzione della penalizzazione di due punti dovrebbe, pertanto, essere annullata o comunque contenuta nel minimo ritenuto conforme a equità e giustizia, non già mediante una rivalutazione del merito - operazione pacificamente preclusa - bensì rilevando il duplice vizio di legittimità in cui è incorsa la decisione gravata.

4.2. Con il secondo motivo, rubricato «*Con riferimento alle condotte dei sostenitori - omessa e/o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia - violazione e/o erronea applicazione dell'art. 8, comma 1, lett.re d) ed e)*», la ricorrente censura il capo della decisione con cui la Corte ha escluso la chiusura del solo settore Curva sul rilievo che "*la gravità dei fatti complessivamente considerati non consente di disporre la chiusura della sola curva dalla quale provenivano i trenta tifosi, anche tenuto conto del fatto che dal supplemento di rapporto dei Commissari di gara emerge che il lancio di bottiglie durante e dopo la partita è avvenuto da parte di sostenitori posizionati sia in curva che in tribuna*". Osserva che il sistema sanzionatorio del CGS FIGC distingue espressamente tra l'obbligo di disputare gare "con uno o più settori privi di spettatori" (art. 8, comma 1, lett. d) e l'obbligo di disputarle "a porte chiuse" (art. 8, comma 1, lett. e), rimettendo all'organo giudicante la scelta della misura adeguata al caso concreto sulla base della natura e della gravità dei fatti commessi e che tale distinzione presuppone un effettivo giudizio comparativo tra le due tipologie di misure, nella specie non svolto. Il vizio sarebbe duplice: da un lato, la motivazione non distingue tra la gravità delle condotte provenienti dalla Curva – forzatura del cancello, ingresso di circa trenta persone sul terreno di gioco e aggressione al tesserato [omissis] – e quella dei soli lanci di bottigliette dalla Tribuna; dall'altro, non spiega per quale ragione una condotta residuale e priva di eventi lesivi debba comportare l'estensione della misura interdittiva all'intero impianto. Sul punto sarebbe dirimente la natura dei lanci dalla Tribuna, essendo documentato negli atti di gara che le bottigliette vennero lanciate "senza colpire alcuno", con la conseguenza che il lancio di oggetti che non hanno attinto nessuno né inciso sul regolare andamento della gara costituirebbe fattispecie di per sé idonea a giustificare la sola irrogazione di un'ammenda, secondo la casistica prodotta in atti (C.U. F.I.G.C. – L.N.D. n. 127 del 12 maggio 2026, F.C. Pompei, ammenda di € 2.000,00; C.U. F.I.G.C. – L.N.D. n. 93 del 3 marzo 2026, Puteoli Real Normanna, ammenda di € 1.000,00; decisione n. 0251/CSA-2023-2024, A.S.D. Giulianova Calcio 1924, ammenda di € 5.000,00 con diffida; decisione n. 0118/CSA-2023-2024, Aquila Montevarchi 1902, ammenda di € 2.000,00 con diffida).

Parimenti privo di esame sarebbe rimasto il profilo della concreta praticabilità tecnica della misura settoriale di cui all'art. 8, comma 1, lett. d), CGS FIGC, avendo la ricorrente dedotto in sede di

reclamo che lo Stadio “Erasmo Iacovone” di Taranto – attualmente in fase di ricostruzione in vista dei prossimi Giochi del Mediterraneo – presso il quale la Società disputerà le gare casalinghe della s.s. 2026/2027, consente la separazione totale tra i settori, con varchi di accesso indipendenti che permettono la chiusura della sola Curva in piena sicurezza; una volta devoluta la questione, la Corte era tenuta quanto meno a verificare se tale misura fosse concretamente eseguibile o a spiegare le ragioni per cui non lo fosse. In definitiva, la motivazione resa sul punto si risolverebbe in un’affermazione apodittica di gravità complessiva dei fatti, inidonea a spiegare la *ratio decidendi* e pertanto insufficiente.

4.3. La ricorrente ha, pertanto, concluso chiedendo, in via principale, previo annullamento/revoca senza rinvio della decisione della Corte Sportiva d’Appello, Terza Sezione, della FIGC, n. 0001/CSA-2026-2027 del 7 luglio 2026, l’annullamento/revoca delle sanzioni di 2 (due) punti di penalizzazione in classifica e dell’obbligo di disputare le gare casalinghe a porte chiuse per n. 3 (tre) turni della s.s. 2026/2027, disponendo la chiusura del solo settore Curva nella misura ritenuta di giustizia; in via subordinata, l’annullamento/revoca della medesima decisione con rimessione del procedimento al predetto organo di giustizia federale, affinché decida, in diversa composizione, in applicazione del principio di diritto enunciato dal Collegio di Garanzia dello Sport; con vittoria di spese, competenze ed onorari, anche per quanto attiene alle spese di funzionamento del Collegio di Garanzia e ai costi amministrativi sostenuti.

5. Si è costituita in giudizio la Federazione Italiana Giuoco Calcio, con memoria depositata in data 4 settembre 2026, concludendo affinché il ricorso venga dichiarato inammissibile e, comunque, infondato.

6. All’udienza del 15 settembre 2026, le parti costituite hanno insistito per l’accoglimento delle rispettive conclusioni; la Procura Generale dello Sport intervenuta ha concluso per il rigetto del ricorso.

Considerato in diritto

I. Il ricorso è inammissibile, giacché le censure con esso articolate, pur formalmente rubricate come vizi di violazione di legge e di omessa o insufficiente motivazione, esorbitano dal perimetro cognitivo riservato a questo Collegio dall’art. 54 CGS CONI; esse si rivelano, in ogni caso, destituite di fondamento, a fronte di una decisione sorretta da una motivazione congrua, logicamente coerente e immune dai vizi denunciati.

Giova, in limine, rammentare che, ai sensi dell’art. 54, comma 1, CGS CONI, il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport «*è ammesso esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per*

omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti». Questo Collegio, giudice dell'atto e non del fatto, non può dunque sostituire il proprio apprezzamento a quello degli organi di giustizia endofederali; e, per costante insegnamento, «*i difetti di omissione e di insufficienza della motivazione sono configurabili soltanto quando, dall'esame del ragionamento svolto dal giudice del merito e quale risulta dalla stessa sentenza impugnata, emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione ovvero quando è evincibile l'obiettiva deficienza, nel complesso della sentenza medesima, del procedimento logico che ha indotto il predetto giudice, sulla scorta degli elementi acquisiti, al suo convincimento; diversamente, i suddetti difetti non sono configurabili quando vi sia difformità rispetto alle attese e alle deduzioni della parte ricorrente*» (Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. I, decisione n. 16/2025; nello stesso senso, Sezioni Unite, decisione n. 30/2021).

In tal guisa, quanto al trattamento sanzionatorio, il Collegio «*può valutare la legittimità della misura di una sanzione solo se la stessa è stata irrogata in palese violazione dei presupposti di fatto o di diritto o per la sua manifesta irragionevolezza*» (Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, decisione n. 71/2019), restando invece estranee al suo sindacato tanto la valutazione delle circostanze attenuanti, quanto «*la commutazione della sanzione in altra e/o in ammenda*», che implicano «*un giudizio di merito insindacabile dinanzi al Collegio di Garanzia*» (Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. I, decisione n. 24/2026; Sez. II, decisione n. 64/2025; Sez. I, decisione n. 26/2024; Sezioni Unite, decisione n. 30/2021). È, dunque, inammissibile la «*domanda volta alla graduazione della sanzione in considerazione della gravità dell'infrazione e della condotta dell'associato, precedente e successiva all'infrazione medesima*» (Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. I, decisione n. 26/2024; Sezioni Unite, decisione n. 44/2023).

È alla stregua di tali coordinate che vanno scrutinati i due motivi di ricorso, i quali, sotto l'apparente deduzione del vizio motivazionale, mirano in realtà a sollecitare una diversa ponderazione delle circostanze di fatto e, per tale via, una rideterminazione *in melius* della sanzione.

II. Con il primo motivo, la ricorrente censura il capo della decisione relativo alla penalizzazione di due punti in classifica, lamentando, per un verso, l'omessa considerazione delle iniziative assunte nei confronti del sig. [omissis] e, per altro verso, l'automatismo sanzionatorio in cui sarebbe incorsa la Corte Sportiva d'Appello Nazionale.

II.1. Il motivo è inammissibile sotto entrambi i profili.

Quanto al primo, la ricorrente non si duole, a ben vedere, che la Corte abbia ignorato le condotte tenute dalla Società successivamente al fatto – delle quali, peraltro, la decisione dà espressamente atto nel ritenuto in fatto, ove richiama le "*iniziative assunte dalla Società nei*

confronti del detto dirigente (denunciato e rimosso dal suo incarico)" –, bensì che a tali condotte non sia stata riconosciuta valenza attenuante ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. c) ed e), CGS FIGC. La censura si risolve, quindi, nella critica al mancato riconoscimento di una circostanza attenuante, ossia in una doglianza che investe il nucleo dell'apprezzamento discrezionale del giudice del merito, rispetto al quale «*la mancata applicazione delle chieste attenuanti non richiede, da parte del giudicante, alcuna specifica motivazione, essendo sufficiente l'adozione o meno della misura in conseguenza dell'esame dei fatti in contestazione*» (Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. II, decisione n. 42/2025).

Né giova alla ricorrente il richiamo alla decisione di questa Sezione n. 102/2021, che ha ravvisato il vizio di motivazione in un'ipotesi di «*totale pretermissione*» della valutazione delle attenuanti invocate e che, del resto, ribadisce l'inammissibilità della domanda di graduazione della sanzione fondata sulla «*condotta dell'associato, precedente e successiva all'infrazione medesima*». Nella vicenda per cui è causa nessuna pretermissione è dato rinvenire. La Corte ha esaminato partitamente le circostanze dedotte dalla reclamante ai sensi dell'art. 29, comma 1, CGS FIGC: ha escluso quella di cui alla lettera a), poiché "non risulta, infatti, l'adozione ed efficace attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire i comportamenti verificatisi nel caso in esame", evidenziando tra l'altro "la presenza di soli sei steward (v. rapporto del commissario di campo) contrariamente a quanto risultava dal piano di gestione evento elaborato dalla Società"; ha escluso quella di cui alla lettera d), "non risultando un efficace intervento, al momento del fatto, per impedire il perpetrarsi di alcuni dei fatti di violenza sanzionati"; ha riconosciuto quelle di cui alle lettere b) e c) e, quel che più rileva, ne ha espressamente delimitato il raggio applicativo, in quanto "applicabili solo per la sanzione della condotta violenta dei sostenitori", in piena aderenza al dato testuale dell'art. 29, comma 2, CGS FIGC, che circoscrive l'attenuazione alla «responsabilità della società per i comportamenti tenuti dai propri sostenitori». Il che equivale a dire, con statuizione esplicita e non già implicita, che il trattamento sanzionatorio ricollegato alla condotta del dirigente non era suscettibile di attenuazione.

Quanto al secondo profilo, la richiesta di annullare la penalizzazione o di contenerla in una misura ritenuta conforme a equità – formulata nonostante la stessa ricorrente riconosca preclusa ogni rivalutazione del merito – si traduce in un'istanza di graduazione della sanzione, inammissibile in questa sede, essendo «*preclusa al Collegio ogni valutazione sulla pretesa eccessività della sanzione, laddove adottata in conformità ai parametri previsti dalle norme regolamentari*» (Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. II, decisione n. 42/2025): parametri ai quali la sanzione in esame si attiene in modo puntuale, coincidendo con il minimo edittale.

II.2. In ogni caso, la motivazione resa sul punto è completa e coerente. La Corte ha anzitutto vagliato le deduzioni della reclamante sulla condotta del sig. [omissis], osservando di non ravvisare "*una incongruenza tra quanto riferito dal Quarto Ufficiale, che ha riportato la violenta aggressione subita che ha portato lesioni refertate con 5 giorni di prognosi, e il supplemento di rapporto dei Commissari di campo, che non riferiscono un episodio differente*" e dando atto che *"in occasione del loro intervento in udienza, il difensore e il Presidente della Società reclamante non hanno contestato la circostanza riferita dal Quarto Ufficiale*"; ha, quindi, confermato "*la sanzione di due punti di penalizzazione in classifica per la stagione 2026-2027 (conforme al minimo edittale previsto dall'art. 35, comma 5-bis, CGS)*". Si tratta di un percorso argomentativo lineare, nel quale l'accertamento del fatto, la delimitazione delle attenuanti e il richiamo al minimo edittale si saldano in modo logicamente conseguente; né il giudice d'appello era tenuto a confutare singolarmente ogni argomento difensivo, giacché «*il Giudice non è tenuto ad esaminare analiticamente tutti i profili dedotti dalle parti e può dare prevalenza ad alcuni di essi rispetto ad altri*» (Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, decisione n. 28/2021).

II.3. Il motivo è, ad ogni buon conto, destituito di fondamento.

L'art. 35, comma 5-*bis*, CGS FIGC dispone che le società per le quali sono tesserati i soggetti sanzionati per la condotta violenta nei confronti degli ufficiali di gara che abbia provocato lesione personale attestata da referto medico «rispondono per i medesimi comportamenti con la sanzione minima di due punti di penalizzazione in classifica». Il presupposto applicativo della norma è, nella specie, definitivamente accertato, essendo divenuta definitiva, in difetto di impugnazione, l'inibizione fino al 30 giugno 2030 irrogata al sig. [omissis] per l'aggressione al Quarto Ufficiale; e le iniziative assunte dopo il fatto, per quanto apprezzabili, non valgono a elidere né il fatto né la sua riferibilità alla Società.

Soprattutto, la sanzione irrogata coincide con il minimo edittale, sicché le invocate attenuanti, quand'anche riconosciute, non avrebbero potuto condurre a un esito diverso. Per consolidato orientamento di questo Collegio, infatti, la previsione di una soglia minima di penalizzazione «*sancisce un limite edittale minimo al di sotto del quale non può scendersi neppure all'esito di valutazioni su attenuanti o altre circostanze di esonero di responsabilità*» (Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. I, decisioni n. 11/2025 e n. 26/2024; Sezioni Unite, decisione n. 44/2023), e ciò in quanto la penalizzazione in classifica, «*oltre ad incidere negativamente sulla sfera del sanzionato, ha un immediato riflesso nei confronti dei competitori*», il che «*impone che la sanzione sia assistita da un maggior grado di certezza in riferimento alla sua graduazione*» (Sez. I, decisione n. 11/2025). Difetta, pertanto, lo stesso requisito della decisività del punto asseritamente non motivato, che l'art. 54 CGS CONI pone a condizione del vizio.

Neppure è configurabile l'evocato automatismo sanzionatorio. Il principio di proporzionalità «*opera la selezione delle conseguenze corrispondenti ai singoli illeciti 'a monte', ossia a livello normativo*» (Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. I, decisione n. 51/2026, che richiama Sez. I, decisione n. 23/2025): il legislatore federale ha fissato la soglia minima, lasciando integra, al di sopra di essa, la discrezionalità del giudice. Lo stesso Parere n. 1/2016 della Sezione Consultiva, invocato dalla ricorrente, annovera, accanto alla proporzionalità e alla gradualità della sanzione, il principio «della natura tassativa delle sanzioni». Né soccorre l'art. 15, comma 1, CGS FIGC. La disposizione opera, anzitutto, soltanto «se concorrono una o più circostanze attenuanti», presupposto che la Corte ha ritenuto insussistente rispetto al trattamento sanzionatorio collegato alla condotta del dirigente, avendo limitato l'operatività delle attenuanti riconosciute alla sola condotta dei sostenitori; essa, inoltre, consente la diminuzione sino alla metà del minimo per la sola sanzione «riferita ad un parametro temporale o pecuniario», categoria cui la penalizzazione in classifica non è riconducibile, mentre la facoltà alternativa per cui «può essere inflitta quella immediatamente meno grave» è, per espressa formulazione, rimessa alla valutazione discrezionale del giudice del merito e non può comunque prevalere su una disposizione speciale, quale l'art. 35, comma 5-*bis,* che predetermina tanto la specie quanto la misura minima della sanzione applicabile alla società.

III. Con il secondo motivo, la ricorrente censura il capo della decisione con cui la Corte ha disposto l'obbligo di disputare tre gare a porte chiuse in luogo della chiusura del solo settore Curva, lamentando l'omesso raffronto tra le misure di cui all'art. 8, comma 1, lett. d) ed e), CGS FIGC, l'indistinta considerazione delle condotte provenienti dalla Curva e dalla Tribuna e il mancato esame della praticabilità tecnica della misura settoriale presso lo Stadio "Erasmo Iacovone".

III.1. Anche tale motivo è inammissibile. L'art. 8, comma 1, CGS FIGC rimette all'organo giudicante la scelta, tra le sanzioni ivi elencate, di quelle «commisurate alla natura e alla gravità dei fatti commessi», tra cui l'«obbligo di disputare una o più gare con uno o più settori privi di spettatori» (lett. d) e l'«obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse» (lett. e); e lo stesso art. 26, comma 3, CGS FIGC, in caso di fatti particolarmente gravi, contempla l'irrogazione di «una o più sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere d), e), f)», senza predeterminare l'opzione tra di esse. Domandare a questo Collegio di stabilire se la gravità delle condotte provenienti dalla Curva giustificasse la sola misura settoriale, e se quelle provenienti dalla Tribuna meritassero la mera ammenda, equivale a sollecitare una nuova valutazione delle risultanze istruttorie e la commutazione della sanzione in altra meno afflittiva, entrambe precluse in sede di legittimità (Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. I, decisione n. 24/2026). Parimenti inammissibile è il raffronto con la casistica federale richiamata, giacché «*la mera produzione di precedenti decisioni*

di organi federali non può valere a fondare un giudizio di illegittimità, se non accompagnata dalla specifica dimostrazione di discrasie tali da configurare un vero e proprio vizio della motivazione» (Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, decisione n. 30/2021; Sez. I, decisione n. 26/2024).

III.2. In ogni caso, il giudizio comparativo che la ricorrente assume omesso è stato, al contrario, compiuto in modo esplicito. La Corte ha qualificato le condotte dei sostenitori come "*fatti violenti particolarmente gravi riconducibili alla previsione dell'art. 26, CGS, ove ne derivi un grave pericolo per l'incolumità pubblica* […]*, circostanza questa che ricorre pacificamente nel caso in esame e del resto mai negata nel reclamo della Società*"; ha chiarito che "*non è rilevante la circostanza che il lancio in campo di un fumogeno, l'accensione nel proprio settore di 15 fumogeni, il lancio in campo di numerose bottiglie e bottigliette d'acqua, piene e semipiene, non abbiano comportato alcuna lesione nei confronti degli ufficiali di gara e dei calciatori o di altri sostenitori*"; e, preso in esame proprio l'esito sollecitato dalla reclamante, ha concluso che "*la gravità dei fatti complessivamente considerati non consente di disporre la chiusura della sola curva dalla quale provenivano i trenta tifosi, anche tenuto conto del fatto che dal supplemento di rapporto dei Commissari di gara emerge che il lancio di bottiglie durante e dopo la partita è avvenuto da parte di sostenitori posizionati sia in curva che in tribuna*". La motivazione poggia, dunque, su due ragioni concorrenti – la gravità complessiva dei fatti e la provenienza delle condotte da entrambi i settori – ancorate a uno specifico elemento istruttorio, e si inscrive in una decisione che ha già sensibilmente mitigato il trattamento sanzionatorio, sostituendo la squalifica del campo fino al 15 novembre 2026, con obbligo di disputare le gare in campo neutro a porte chiuse, con l'obbligo di disputare tre sole gare a porte chiuse.

III.3. Il motivo è, ad ogni buon conto, infondato. La misura settoriale di cui all'art. 8, comma 1, lett. d), CGS FIGC presuppone che le condotte da sanzionare siano circoscrivibili a uno specifico settore dell'impianto: circostanza che la Corte ha motivatamente escluso, sulla base di un quadro fattuale che comprende l'introduzione e l'accensione di fumogeni, il lancio di oggetti già nel corso del primo tempo, la forzatura di un cancello con l'ingresso sul terreno di gioco di una trentina di persone, l'aggressione di un calciatore della stessa Società e il lancio, al termine della gara, di circa quaranta bottiglie d'acqua, piene e semipiene, da parte di sostenitori posizionati tanto in Curva quanto in Tribuna. La chiusura del solo settore Curva avrebbe, dunque, lasciato privo di risposta interdittiva un settore dal quale parte delle condotte violente risultava provenire. Né rileva che le bottiglie non abbiano colpito alcuno, posto che il disvalore delle condotte, come correttamente rilevato dalla Corte, prescinde dalle conseguenze in concreto prodotte; e i precedenti invocati non risultano, del resto, connotati dalla compresenza di invasione del terreno

di gioco, forzatura di accessi e aggressione fisica che caratterizza la vicenda in esame. Quanto, infine, alla praticabilità tecnica della chiusura settoriale presso lo Stadio “Erasmo Iacovone”, si tratta di questione logicamente subordinata all’adeguatezza della misura: esclusa quest’ultima in ragione della gravità dei fatti, la fattibilità tecnica resta priva di decisività e deve ritenersi implicitamente assorbita.

IV. Il ricorso, nel suo complesso considerato, va dunque dichiarato inammissibile, restando per l’effetto integralmente confermata la decisione della Corte Sportiva d’Appello Nazionale, Terza Sezione, n. 0001/CSA-2026-2027. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Collegio di Garanzia dello Sport

Prima Sezione

Dichiara inammissibile il ricorso.

Le spese seguono la soccombenza, liquidate in € 3.000,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente FIGC.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 15 settembre 2026.

Il Presidente
F.to Vito Branca

Il Relatore
F.to Vigilio D’Antonio

Depositato in Roma, in data 20 ottobre 2026.

Il Segretario
F.to Alvio La Face